



COMUNE DI BARUMINI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 294 - Reg. Gen. 500

del 22-07-2019

ORIGINALE

Oggetto: aggiudicazione incarico ex art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs.50/2016 ss.mm.ii. avv. Emanuela Cocco per delega amministrazione di sostegno e assistenza legale-amministrativa avvalendosi del sistema telematico SardegnaCAT - CIG Z1F2909D0E

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001;

Vista la legge 165/2001;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione G. C. n° 85 del 29.12.2010 ss.mm.ii;

Visto il Bilancio di previsione 2019 approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 27.02.2019;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 20 maggio 2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorale;

Richiamato l'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 in materia di acquisti centralizzati;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 09-01-2019 con la quale si demandava al competente responsabile del servizio amministrativo la formalizzazione di un incarico di consulenza e assistenza legale/amministrativa per la tutela di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno;

Richiamato l'art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 (Conv. L. 135/2012 c.d. "Spending review") che stabilisce che *"Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa."*;

Richiamate in primo luogo le linee guida Anac n. 12 "Affidamento dei servizi legali" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 ed in particolare, la previsione a mente della quale: *"Tra i servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici rientrano tutti i servizi giuridici che non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera d, del Codice dei contratti pubblici. I relativi affidamenti costituiscono appalti e comprendono i servizi non ricompresi da un punto di vista prestazionale nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 17 (ad esempio, le consulenze non collegate ad una specifica lite), ovvero che, su richiesta delle stazioni appaltanti e nei limiti delle istruzioni ricevute, i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico ed erogano organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell'esecuzione, come nell'ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione al fornitore"*.

Considerato che Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.:

n. 1) gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite.

n. 2) i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalità di «preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1» oppure dalla presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in un «un indizio concreto» o in «una probabilità elevata» che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento.

Preso atto che la fattispecie di cui trattasi non può essere ricompresa nel novero dell'art. 17 sopra citato ma, trattandosi di attività di consulenza e assistenza legale/amministrativa deve essere assoggettate alle previsioni che il codice detta in tema di appalti;

Richiamato quindi il D.lgs. 50/2016 come modificato dal successivo d.lgs. 56/2017, art. 36, comma 2, lett. a) il quale prevede che **1.** “...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Richiamato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Richiamato l'articolo 32 (*fasi delle procedure di affidamento*), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal successivo d.lgs. 56/2017, il quale dispone che “*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti?*”;

Richiamato le linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 approvate dall'Anac “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, e sottoposte a consultazione a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 secondo cui “*la procedura prende avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, che contiene almeno l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali*”nonché il combinato disposto degli art. 36 comma 6bis e 7 e art. 216 comma 9 d. lgs. 56/2017;

Richiamato l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base?*”;

Vista, la nota assunta a prot. n. 6664 in data 20.12.2018 con la quale veniva trasmesso all'intestato Ente, dal Tribunale di Cagliari – sez. V.G. – il provvedimento di revoca con contestuale nomina di nuovo amministratore di sostegno dell'amministrato di cui si omettono le generalità nel rispetto della normativa in tema di privacy;

Preso Atto Che nel sopra citato provvedimento veniva d'ufficio nominato quale nuovo amministratore di sostegno l'assessore ai servizi sociali dell'Ente con facoltà di quest'ultimo - previa comunicazione scritta al Tribunale - di delegare l'anzidetto incarico – ai sensi e per gli effetti dell'art. 408 c.c. – ad altro soggetto e conferire a questi tutti i poteri indicati nel decreto istitutivo e successive modifiche;

Considerata la complessità sociale e giudiziaria della fattispecie, il soggetto incaricato – di concerto con l'amministrazione comunale e sentito il competente responsabile del servizio – ha ritenuto congruo e opportuno delegare l'incarico in commento a soggetto in possesso di comprovate esperienze e competenze anche legali (vieppiù tenuto conto dei diversi procedimenti giurisdizionali pendenti);

Richiamata la propria determinazione n. 24 del 17 gennaio 2019 con la quale si era attribuito ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l'incarico in oggetto all'avvocato Emanuela Cocco del foro di Cagliari;

Preso atto che l'avvocato Cocco ha assolto il proprio incarico con competenza e professionalità - come emerge evidente anche dalle relazioni intermedie dalla stessa rese al servizio sociale dell'ente;

Considerato che, durante la gestione del servizio – dal mese di gennaio a giugno 2019 – il predetto legale ha avviato e in gran parte risolto le problematiche giudiziali e gestionali relativi alla complessa situazione del soggetto amministrato;

Ritenuto quindi necessario e coerente con le previsioni costituzionali ed i principi di tutela, assistenza sociale proseguire nella predisposizione di adeguati servizi e standard di protezione all'amministrato per l'assistenza amministrativo/legale dello stesso e la gestione dei rapporti e delle prestazioni erogate o da erogarsi;

Ritenuto quindi opportuno rinnovare il mandato al predetto legale anche per la rappresentanza, l'assistenza e la tutela dell'amministrato nei rapporti con i terzi nonché per la gestione dei servizi e progetti assistenziali instaurati ed instaurandi con i diversi Enti coinvolti rideterminando – come anche previsto nel già citato preventivo di spesa – il compenso mensile alla stessa attribuito in euro 500,00 oltre accessori come per legge (euro 598,00 *omnia*);

Preso atto che L'art. 36, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 50/2016, fra gli altri criteri, prevede il criterio “di rotazione degli inviti”.

Considerato tuttavia che la Giurisprudenza (Sul punto, il Tar Lombardia, Milano, sez. IV, con sentenza n. 380 del 9 febbraio 2018), ha voluto chiarire la portata di tale previsione normativa statuendo che il principio di rotazione è funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, ma allo stesso principio non si può attribuire una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti. Per meglio chiarire, **il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.**

Ancora, “La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”.

Considerato che nella fattispecie in esame l'affidamento diretto all'avvocato Cocco, trova ampia giustificazione non solo nella esecuzione del servizio a regola d'arte (come emerge evidente dalla risoluzione di alcune annose vicende giudiziarie legate alla persona dell'amministrato e allo svincolo di somme precedentemente oggetto di procedure esecutive), ma anche nella necessità di garantire il rispetto dei principi costituzionali di solidarietà sociale di uguaglianza.

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal d.lgs. 56/2017 e da ultimo dal D.L. Semplificazioni e alla Legge di Bilancio 2019;

Richiamata la determinazione n.264 del 01.07.2019 con la quale si è ritenuto di dover affidare direttamente il servizio di rappresentanza e assistenza legale Emanuela Cocco del Foro di Cagliari C.F. CCCMNL73L47B354S – P.IVA 02742100924 con studio professionale in Cagliari alla via Manno n.18, per l'importo di € 17.940,00 comprensivo di oneri accessori come per legge avvalendosi della piattaforma elettronica SardegnaCAT;

Ritenuto quindi opportuno allo stato conferire l'incarico al predetto legale facendo gravare il relativo impegno finanziario sul bilancio di previsione 2019 -2020 e 2021;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice **CIG Z1F2909D0E**.

Visto il verbale di aggiudicazione a sistema allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato altresì che il predetto legale trovasi nel regime c.d. forfettario e pertanto, ad ogni fattura dovrà aggiungersi l'importo di euro 2 per l'imposta di bollo per un totale – per l'intero incarico – di euro 60,00.

Preso atto quindi che con successivo atto dovranno impegnarsi le somme residue per il pagamento della predetta imposta di bollo;

DETERMINA

- 1) **Di aggiudicare, avvalendosi della piattaforma telematica sardegna CAT**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016, il servizio di assistenza e tutela legale per il triennio 2019 – 2021 all'avv. Emanuela Cocco del Foro di Cagliari C.F. CCCMNL73L47B354S – P.IVA 02742100924 con studio professionale in Cagliari alla via Manno n.18;
- 2) **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00,
 - Il fine che si intende perseguire con il contratto di cui in oggetto è quello di tutela, assistenza e difesa di soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno attualmente affidata all'assessore ai servizi sociali dell'ente e delegata a professionista esperto in materie legali e amministrativo-gestionali;
 - L'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di cui sopra;
 - Le clausole essenziali sono riportate nella lettera di invito allegata alla presente;
 - la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. 50/2016 tramite il mercato elettronico SardegnaCAT;
 - L'importo a base d'asta è pari a **€ 500,00 mensili oltre oneri di legge per n.30 mesi (pari a € 15.000,00 oltre accessori come per legge (euro 17.940,00 omnia)**
 - I termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nell'allegata richiesta di preventivo;
- 3) **Di impegnare** in favore dell'avv. Emanuela Cocco del Foro di Cagliari C.F. CCCMNL73L47B354S – P.IVA 02742100924 con studio professionale in Cagliari alla via Manno n.18 la somma complessiva di euro 17.940,00 omnia sul capitolo di bilancio 1862 cod. 12.02-1.03.02.11.999 ed imputando la spesa nel modo seguente:
 - euro 3.588,00 sul bilancio di previsione 2019;
 - euro 7.176,00 sul bilancio di previsione 2020;
 - euro 7.176,00 sul bilancio di previsione 2021;
- 4) **Di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 5) **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 6) **Di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

(Dott.ssa Cinzia Corona)

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata.
Barumini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Giorgio Sogos)